



DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa dei senatori SILERI, CASTELLONE, MORRA, MORONESE, ROMAGNOLI, ORTIS, AIROLA, GUIDOLIN, DI GIROLAMO, DESSÌ, LANNUTTI, LOMUTI, PUGLIA, ANGRISANI, DI MARZIO, MARINELLO, MAUTONE, GAUDIANO, GRASSI, LUPO, CROATTI, DRAGO, FEDE, BOTTO, FLORIDIA e Giuseppe PISANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GENNAIO 2019

Modifica all’articolo 117 della Costituzione relativa alla tutela della salute

ONOREVOLI SENATORI. - La riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, avvenuta nel 2001, ha collocato la tutela della salute nelle materie di competenza concorrente del novellato articolo 117; in quelle materie, cioè, per la disciplina delle quali il legislatore statale è tenuto ad emanare i principi fondamentali e quello regionale le norme di dettaglio.

La cooperazione tra questi due livelli normativi ha però spesso comportato purtroppo la realizzazione di differenti *standard* di tutela all'interno dell'unitario territorio nazionale.

In particolare infatti è capitato che a seguito della normativa di principio emanata dal legislatore centrale in tema di diritto alla salute, alcune regioni abbiano legiferato solo in parte e con maggiore ritardo rispetto alle altre, decretando un *vulnus* garantista di un « fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività » (articolo 32 della Costituzione).

Per di più allo stato attuale, mentre alcune regioni sono di fatto in grado di assicurare servizi e prestazioni all'avanguardia, altre non rispettano neppure i livelli essenziali di assistenza (LEA), con i conseguenti problemi di inadempienza nelle cure e di migrazione sanitaria all'ordine del giorno delle cronache giornalistiche nazionali.

Alla luce di tali crescenti asimmetrie, confermate tra l'altro anche dai dati sull'aspettativa di vita nelle differenti regioni, non possono che emergere le aporetiche problematiche presenti sul tema nella riforma costituzionale del 2001; è necessario pertanto intervenire sulla novellata parte seconda della Costituzione, assicurando una maggiore e concreta uniformità nella fruizione

dei diritti sul territorio nazionale, valorizzando al contempo quelle realtà territoriali che sono state comunque in grado di utilizzare al meglio le potenzialità offerte dal nuovo assetto delle competenze *post* riforma.

Un ragionevole e proporzionale bilanciamento tra tutela uniforme, assicurata dal legislatore statale, e un autonomo margine decisionale, in capo alle regioni, è stato d'altronde confermato dalle pronunce che nel tempo si sono susseguite della Corte costituzionale e dagli orientamenti dottrinali che ne sono seguiti.

Così, nella nuova architettura dell'assetto repubblicano disegnata dal legislatore di riforma del 2001, incidente anche sulla tutela della salute, è necessario ribadire da un lato l'importanza della tutela uniforme di un diritto fondamentale, inserendo delle apposite precisazioni nel testo costituzionale, senza per questo delegittimare, dall'altro, l'intervento regionale, che deve essere posto in armonia con il nuovo criterio di sussidiarietà, contenuto nel riformato articolo 118 della Costituzione.

In altri termini, con un intervento modificativo, il presente disegno di legge costituzionale, recependo quanto suggerito dall'associazione Cittadinanzattiva, intende stabilire una esplicita connessione tra la tutela del diritto alla salute di cui all'articolo 32 della Costituzione e la complementare tutela contenuta nel terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, sottolineando al contempo l'importanza delle competenze regionali nel concorso attuativo degli indirizzi generali, in materia di salute, decretati dallo Stato centrale. Peraltro, come si può rilevare dal sito www.diffondilasalute.it, questa pro-

posta già gode di un vasto consenso sociale, mostrando una soluzione che, nel rispetto del testo costituzionale, consente di adeguare

lo stesso alla realtà plurale e dinamica del Paese e alle esigenze reali e concrete dei cittadini.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. All'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dopo le parole: « tutela della salute » sono inserite le seguenti: « nel rispetto del diritto dell'individuo e in coerenza con il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 ».